

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, H. van Vliet e J. Norris-Usher, agenti, assistiti da M. Gray, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, dall'altro, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a queste ultime.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Sumitomo Electric Industries Ltd e la J-Power Systems Corp. sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Fujikura / Commissione

(Causa T-451/14) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei cavi elettrici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Infrazione unica e continuata — Prova dell'infrazione — Durata della partecipazione — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Gravità dell'infrazione — Competenza estesa al merito»)

(2018/C 328/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fujikura Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: L. Gyselen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, C. Giolito e H. van Vliet, agenti, assistiti da M. Johansson, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Viscas Corp. (Tokyo) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento parziale della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall'altro, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Fujikura Ltd è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *La Viscas Corp sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.